Pubblicato il 14/10/2021

N. ___/2021 REG.PROV.CAU. N. ___/2021 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale ____ del 2021, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei

Portoghesi, 12;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Commissione per Gli Accertamenti Attitudinali, non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS- non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. ----- SEL di prot. del ----- consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale; con la seguente motivazione: "La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addotti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: Inidoneo/a La S.V., pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso";
- del decreto del 24.07.2021, pubblicato il 27.07.2021 (n. 164/13-2-2019 CC di prot.) con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b)

- del bando di concorso, allegata al verbale n. 98 del 7 luglio 2021 (non conosciuto) della Commissione esaminatrice, del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di concorso, allegata al verbale n. 98 del 7 luglio 2021 (non conosciuto) della Commissione esaminatrice, approvata con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 24.07.2021, pubblicato il 27.07.2021 (n. 164/13-2-2019 CC di prot.), nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;
- della Relazione Psicologica sul conto del ricorrente redatta dall'Ufficiale Psicologo il ---n. -----SEL di prot. e conosciuta solo in esito ad istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 21.06.2021;
- della Scheda di Valutazione Attitudinale sul conto dell'Aspirante redatta dall'Ufficiale Perito Selettore il .---- n.
- ----SEL di prot. e conosciuta solo in esito ad istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 21.06.2021;
- del verbale del ---- n. ----SEL di prot. con il quale la Commissione per gli Accertamenti Attitudinali è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale del ricorrente, e conosciuta solo in esito ad istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 21.06.2021;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle "Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri", approvate con determinazione nr 164/3-8-2019 CC di prot. del 20.10.2020 dal Direttore del Centro Nazionale di Selezione e

Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri e pubblicate nella G.U.R.I.- 4[^] serie speciale n. 16 del 25.02.2020, e dell'annesso allegato A recante il "Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi";

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o d'inidoneità". Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso";
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un sommario esame, il ricorso non appare destituito di fondamento quanto alla lamentata non corrispondenza del giudizio al profilo della personalità del ricorrente;

Ritenuto che, ciù detto, sussistano le condizioni richieste dalla legge per l'accoglimento della sospensiva ai fini del riesame, con disposizione – peraltro - di un nuovo colloquio, ove ritenuto necessario, all'uopo incaricando la medesima Commissione che ha già reso il giudizio gravato, in diversa composizione, la quale dovrà provvedere possibilmente entro il termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, ove antecedente, dalla notificazione della presente ordinanza, di cui parte ricorrente è espressamente onerata;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 24 novembre 2021, a cui, peraltro, si rinvia la liquidazione delle spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), accoglie la domanda cautelare ai fini del riesame, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del ------2021, a cui, peraltro, rinvia la liquidazione delle spese della presente fase cautelare.

Manda alla Segreteria per la comunicazione al ricorrente e al Ministero della Difesa, anche presso la sede reale.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile

2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario

L'ESTENSORE Rosa Perna IL PRESIDENTE Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.